



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N° 81 del 3/10/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

Giustizia Sportiva
Coppa Italia Promozione

Pag. 2/

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Ernesto Milia, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Cesare Corsetti nella seduta del 3.10.2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

COPPA ITALIA << PROMOZIONE >> C11

GARE DEL 27/ 9/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

BELLEGRA 1962 - ROCCA PRIORA RDP CALCIO

Il Giudice Sportivo,

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 74 del 29/09/2023;

preso atto del ricorso presentato dalla Società BELLEGRA 1962, relativo alla gara di cui in epigrafe, rileva che lo stesso non rispecchia i requisiti previsti dall'art. 67, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportivo, integrato dal Comunicato Ufficiale N. 76/A della F.I.G.C. del 21 agosto 2023.

Nello specifico, si evidenzia che il preannuncio di ricorso è stato inviato alle ore 13:46 del 28/09/2023, anziché entro le ore 12:00 dello stesso giorno, come previsto dal citato Comunicato Ufficiale.

P.Q.M.

DELIBERA

1. di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società BELLEGRA 1962;
2. di convalidare il risultato della gara, conclusasi con il seguente punteggio: BELLEGRA 1962 ROCCA PRIORA CALCIO 0 1;
3. Il contributo va addebitato.

POLISPORTIVA OSTIENSE - DUEPIGRECOROMA

Il Giudice Sportivo,

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 74 del 29/09/2023; preso atto del ricorso presentato dalla Società DUEPIGRECOROMA, relativo alla gara di cui in epigrafe, rileva che lo stesso non rispecchia i requisiti previsti dall'art. 67, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportivo, integrato dal Comunicato Ufficiale N. 76/A della F.I.G.C. del 21 agosto 2023.

Nello specifico, si evidenzia che il preannuncio di ricorso è stato inviato alle ore 17:56 del 28/09/2023, anziché entro le ore 12:00 dello stesso giorno, come previsto dal citato Comunicato Ufficiale.

Si segnala, altresì, che le motivazioni del ricorso sono state inviate alle ore 15:53 del 29/09/2023, anziché entro le ore 18:00 del 28/09/2023.

**P.Q.M.
DELIBERA**

1. di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società DUEPIGRECOROMA;
2. di convalidare il risultato della gara, conclusasi con il seguente punteggio: POLISPORTIVA OSTIENSE - DUEPIGRECOROMA 3 2;
3. Il contributo va addebitato.

PONTINIA - FOOTBALL CLUB MONTENERO

Il Giudice Sportivo,

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 74 del 29/09/2023 esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società FOOTBALL CLUB MONTENERO, con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore CICCARELLI Mauro (all'epoca dei fatti tesserato per la società NUOVO COS LATINA), in quanto squalificato come da Comunicato Ufficiale n. 68 del 28/09/2022 del Comitato Regionale Lazio;

Per l'effetto, invocano quanto previsto dal C.G.S..

Il ricorso è fondato.

Infatti, il calciatore CICCARELLI Mauro, risulta in posizione irregolare, e quindi non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica di n. 1 gara, irrogatagli con il Comunicato Ufficiale n. 68 del 28/09/2022 del Comitato Regionale Lazio, per recidività in ammonizione (II INFR).

Considerato che il calciatore, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del C.G.S., avrebbe dovuto scontare la squalifica per le residue giornate nella stessa manifestazione (Coppa).

Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità della partecipazione del calciatore CICCARELLI Mauro alla gara in oggetto, Visto l'art. 19, comma 4 del C.G.S.,

**PQM
DELIBERA**

1. di accogliere il ricorso proposto dalla società FOOTBALL CLUB MONTENERO;
2. di irrogare alla società PONTINIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3, nonché l'ammenda di euro 100,00;
3. di considerare la società PONTINIA esclusa dalla manifestazione;
4. di inibire il dirigente accompagnatore della società Pontinia, Sig. BOTTONI Gianni, fino al 20/10/2023;
5. di squalificare per una ulteriore giornata di gara di Coppa il calciatore CICCARELLI Mauro;
6. Il contributo va restituito.

SPORT VIRTUS GUARCINO - POL.CITTA DI PALIANO

Il Giudice Sportivo,

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 74 del 27/09/2023; esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società POL. CITTA DI PALIANO, con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore CELLITTI Filippo (all'epoca dei fatti tesserato per la società CECCANO CALCIO 1920), in quanto squalificato come da Comunicato Ufficiale n. 68 del 28/09/2022 del Comitato Regionale Lazio;

Per l'effetto, invocano quanto previsto dal C.G.S..

Il ricorso è fondato.

Infatti, il calciatore CELLITTI Filippo, risulta in posizione irregolare, e quindi non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica di n. 1 gara, irrogatagli con il Comunicato Ufficiale n. 68 del 28/09/2022 del Comitato Regionale Lazio, per una gara effettiva.

Considerato che il calciatore, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del C.G.S., avrebbe dovuto scontare la squalifica per le residue giornate nella stessa manifestazione (Coppa).

Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità della partecipazione del calciatore CELLITTI Filippo alla gara in oggetto, Visto l'art. 19, comma 4 del C.G.S.,

PQM

DELIBERA

1. di accogliere il ricorso proposto dalla società POL. CITTA DI PALIANO;
2. di irrogare alla società SPORT VIRTUS GUARCINO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l'ammenda di euro 100,00;
3. di considerare la società SPORT VIRTUS GUARCINO esclusa dalla manifestazione;
4. di inibire il dirigente accompagnatore della società SPORT VIRTUS GUARCINO, sig. FERRARI Flavio, fino al 20/10/2023;
5. di squalificare per una ulteriore giornata di gara di Coppa il calciatore CELLITTI Filippo;
6. Il contributo va restituito.

IL GIUDICE SPORTIVO
(Ernesto Milia)

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato

Publicato in Roma il 3 ottobre 2023

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli